



## *Al Ministro delle Imprese e del Made in Italy*

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *‘Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri’*;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’*;

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20 contenente *‘Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti’*;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *‘Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59’*;

**ISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche’*;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *‘Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione’*;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *‘Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni’*;

**VISTO** il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *‘Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190’*;

**VISTO** il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

**VISTO** il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante *“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”*;

**VISTO** il d.P.C.M. del 29 luglio 2021 n. 149, recante *‘Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico’*;



**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *'Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri'*, ed in particolare l'art. 2, comma 1, il quale dispone che *"il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy"*, e visto, altresì, l'art. 2, comma 4, del medesimo decreto-legge che prevede che *"le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»"*;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Alfonso Urso è stato nominato Ministro delle imprese e del made in Italy;

**RICHIAMATO** il decreto ministeriale del 19 novembre 2021, recante la *'Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico'*;

**RICHIAMATO** il decreto ministeriale del 25 gennaio 2022 di graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero;

**RICHIAMATO**, altresì, il decreto ministeriale del 15 giugno 2022, con il quale la Segreteria tecnica, costituita a norma dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, che garantisce il supporto tecnico-operativo al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, è stata collocata presso il Segretariato generale del Ministero dello sviluppo economico;

**VISTO** il decreto del Segretario generale n. 20 del 20 settembre 2022 con il quale, in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 del decreto ministeriale da ultimo citato, è stato individuato il personale, in servizio presso questo Ministero, da assegnare alla Segreteria tecnica, nei limiti della dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché sono stati regolati, altresì, gli aspetti procedurali dell'attività di coordinamento della segreteria tecnica;



**VISTO** l'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, il quale dispone che *“nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 25 milioni di euro e con significative ricadute occupazionali, al di fuori dei casi in cui si applica l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti diversi dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, il Ministero delle imprese e del made in Italy, in sostituzione dell'amministrazione proponente, previa assegnazione di un termine per provvedere non superiore a trenta giorni, adotta ogni atto o provvedimento necessario, ivi comprese l'indizione della conferenza di servizi decisoria di cui agli articoli 14, comma 2, e 14-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge n. 241 del 1990, nonché l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui all'articolo 14-quater, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990. Il procedimento finalizzato all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente comma è avviato su istanza dell'impresa, dell'ente o della pubblica amministrazione interessati. Ove eserciti il potere sostitutivo, il Ministero delle imprese e del made in Italy resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti, che restano imputati all'amministrazione sostituita, la quale risponde, in via esclusiva e con le risorse proprie, di tutte le obbligazioni anche nei confronti dei terzi”*;

**VISTI** i successivi commi 1-bis e 1-ter del medesimo articolo 30 sopra citato, come modificati dal decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, i quali prevedono rispettivamente che *“per le finalità di cui al comma 1, nonché per le finalità di cui all'articolo 25 è istituita, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la struttura denominata Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, cui sono assegnati due dirigenti di livello non generale. L'Unità di missione è coordinata dal dirigente di li-*



*vello generale già individuato quale coordinatore della segreteria tecnica di cui all'articolo 25, comma 2. L'Unità di missione è composta dal personale di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 29 dicembre 2022, n. 197", e che "l'Unità di missione di cui al comma 1-bis svolge la propria attività anche con il supporto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche";*

*VISTO l'articolo 1, comma 446 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale prevede che "al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 30, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la dotazione organica del Ministero delle imprese e del made in Italy è incrementata di 15 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali. Conseguentemente, il medesimo Ministero è autorizzato a reclutare, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un corrispondente contingente di personale, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o tramite l'avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche. Per l'esecuzione delle predette procedure concorsuali pubbliche è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è altresì autorizzato a conferire due incarichi dirigenziali di livello non generale ai sensi dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, anche in deroga ai limiti percentuali previsti, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni del presente comma, il predetto Ministero si avvale di un corrispondente contingente di unità di personale, in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, proveniente da altre pubbliche*



*amministrazioni, a esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche”;*

**ATTESA LA NECESSITÀ** di dare attuazione alle disposizioni normative sopra richiamate, collocando l’Unità di Missione sopra citata nell’ambito del vigente assetto organizzativo ministeriale;

**CONSIDERATO** che l’Unità di Missione di che trattasi è coordinata dal medesimo dirigente generale individuato quale coordinatore della Segreteria tecnica di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;

**RICHIAMATO** il decreto ministeriale del 15 giugno 2022, con il quale la Segreteria tecnica da ultimo citata è stata collocata presso il Segretariato generale di questo Ministero;

**TENUTO CONTO** di quanto previsto nel precitato decreto del Segretario generale relativo agli aspetti già cennati;

**RITENUTO**, pertanto, di collocare la neo-istituita Unità di Missione nell’ambito del Segretariato generale di questo Ministero;

**RITENUTO**, altresì, di definire, in aderenza alle finalità attribuite all’Unità di Missione, i compiti e le funzioni dei due Uffici dirigenziali di livello non generale assegnati alla medesima Unità di Missione con particolare riferimento alle esigenze connesse con le finalità delineate dall’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;

**INFORMATE** le Organizzazioni sindacali,

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### ***(Articolazione dell’Unità di Missione. Funzioni e coordinamento degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell’Unità di missione attrazione e sblocco investimenti)***

1. L’Unità di Missione istituita ai sensi dell’articolo 30, comma 1-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, denominata “Unità di missione attrazione e sblocco investimenti”, è collocata presso il Segretariato



generale del Ministero delle imprese e del made in Italy, è coordinata dal dirigente di livello generale individuato quale coordinatore della Segreteria tecnica, costituita a norma dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ed è articolata, per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 30 sopra citato, in due uffici dirigenziali di livello non generale;

2. Il primo degli uffici dirigenziali di livello non generale, denominato “*Affari generali. Ufficio di supporto alle imprese*”:
  - a. Riceve le istanze di parte e ne vaglia l'ammissibilità, verificando la sussistenza dei presupposti applicativi dell'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
  - b. Istruisce le istanze di parte, acquisendo, previa interlocuzione con le Amministrazioni interessate, gli elementi di fatto, i dati e ogni atto e/o provvedimento connesso, nonché ogni informazione relativa al procedimento oggetto dell'istanza, anche in relazione ai motivi di mancata adozione del provvedimento finale, trasmettendo le risultanze all'*Ufficio di monitoraggio. Esercizio dei poteri sostitutivi*;
  - c. Fornisce ogni utile elemento informativo alle imprese, anche con il supporto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di individuare le iniziative idonee a superare eventuali ritardi ovvero a rimuovere eventuali ostacoli alla conclusione del procedimento, nonché in ordine alle più idonee forme di finanziamento e incentivazione in relazione ai progetti da realizzare, anche in coordinamento con la Segreteria tecnica del Comitato interministeriale di Attrazione degli Investimenti Esteri di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
  - d. Gestisce i flussi documentali, il protocollo e l'archivio informatico;



- e. Predisporre gli elementi di risposta, svolgendone la relativa attività istruttoria, agli atti di sindacato ispettivo parlamentare e degli altri atti di indirizzo e controllo parlamentare;
  - f. Supporta il dirigente generale coordinatore dell'Unità di Missione nell'elaborazione di studi e ricerche nelle materie oggetto dell'attività dell'Unità di missione stessa.
3. Al secondo degli uffici dirigenziali di livello non generale, denominato "*Esercizio dei poteri sostitutivi. Ufficio di monitoraggio.*", sono attribuiti i compiti di seguito indicati:
- a. Assegna, in caso di inerzia dell'Amministrazione competente a concludere un procedimento amministrativo che abbia rilevanza ai fini dell'implementazione del progetto di investimento presentato da una impresa, sulla base degli elementi istruttori raccolti e trasmessi dall'*Ufficio di supporto alle imprese*, il termine non superiore a trenta giorni entro cui l'Amministrazione deve provvedere alla definizione del relativo procedimento;
  - b. In caso di ulteriore inerzia, provvede all'emanazione di un provvedimento finalizzato all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
  - c. Garantisce la pubblicità e la trasparenza dei lavori dell'Unità di Missione, anche attraverso idonee misure informatiche, provvedendo a monitorarne ed a rendicontarne i risultati con una cadenza semestrale;
  - d. Cura i rapporti con l'Avvocatura dello Stato;
  - e. Garantisce l'adempimento di ogni altra attività di carattere interno, strumentale e/o accessoria al perseguimento delle finalità attribuite all'Unità di Missione.

## **Articolo 2** **(Trattamento economico)**



1. Agli Uffici dirigenziali di livello non generale di cui all'articolo 1, fermo restando il trattamento economico fondamentale, è attribuita la misura della terza fascia del trattamento accessorio spettante ai dirigenti non generali del Ministero, ivi compresa la retribuzione di risultato.
2. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse assegnate dall'articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di Controllo per il seguito di legge e pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero.

Roma,

IL MINISTRO